# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Sabato, 13 agosto | Numero 192

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 25; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . . . . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

*All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

# PARTE I

## Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia



## SENATO DEL REGNO

### AVVISO DI CONCORSO

È aperto un concorso per titoli, ed in parte per esame, ad un posto di applicato di 2ª classe nell'Ufficio di questura del Senato del Regno con lo stipendio annuo di L. 5000 minimo e di L. 7500 massimo, da raggiungersi, quest'ultimo, mediante cinque aumenti triennali di L. 500 ciascuno, computabili anche sui servizi precedentemente resi allo Stato: ciò oltre ad un aumento provvisorio del 10 o del 7 0/0 sullo stipendio stesso ed alle indennità straordinarie « caro viveri » di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 314 ed al R. decreto 3 giugno 1920, n. 737.

Il concorso è limitato ai giovani provvisti di licenza liceale o di Istituto tecnico o di altro titolo equipollente, che non abbiano compiuto il 32° anno di età al 31 agosto 1921.

I concorrenti dovranno presentare all'Ufficio di questura, non più tardi delle ore 18 del 31 agosto 1921, domanda in carta da bollo da L. 2, diretta alla presidenza del Senato e corredata dai documenti seguenti:

1° fede di nascita, legalizzata dal presidente di tribunale ove non trattisi del comune di Roma;

2° certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;

3° certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, legalizzato dal sindaco;

4° diploma di licenza liceale o di Istituto tecnico o altro titolo equipollente;

5° certificato comprovante la perfetta conoscenza della dattilografia;

6° estratto del foglio matricolare o altro documento da cui risulti il servizio militare eventualmente prestato.

I documenti di cui ai numeri 2 e 3 dovranno essere di data posteriore a quella del presente avviso.

Per l'accertamento delle condizioni fisiche i concorrenti potranno essere assoggettati anche a visita del medico di questa Amministrazione.

Saranno titoli speciali i pubblici uffici esercitati e le benemerenze di guerra.

La conoscenza della dattilografia verrà accertata mediante esame

al quale saranno sottoposti i soli concorrenti prescelti dalla Commissione aggiudicatrice del concorso.

Il vincitore del concorso sarà nominato « in esperimento » per la durata di un anno, pur con stipendio ed ogni altra competenza inerente alla effettività del posto e con affidamento di conseguire la nomina ad « effettivo » dopo l'esito favorevole del periodo di prova.

Roma, 21 luglio 1921.

I senatori questori
*Giovanni Rossi.*
*Luigi Podestà.*

---

**Regio decreto 14 luglio 1921, n. 1059,** ***che abroga quello 4 settembre 1919, n. 1699, relativo alla istituzione di un conto corrente speciale fra il tesoro dello Stato e il Ministero della guerra per la gestione delle automobili, della benzina, del petrolio e degli olii grassi.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389;

Visto il Nostro decreto 4 settembre 1919, n. 1699;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1699, col quale venne istituito il conto corrente speciale per la gestione delle automobili, della benzina, del petrolio e degli olii grassi, cessa di aver vigore col 31 luglio 1921.

Art. 2.

La resa dei conti relativa alla gestione suddetta dovrà eseguirsi entro il 30 novembre 1921.

Le modalità relative alle operazioni di chiusura ed al rendiconto da presentarsi, saranno fissate con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello della guerra.

Art. 3.

Il fondo risultante a credito, alla chiusura del conto corrente, dovrà essere versato al tesoro.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — GASPAROTTO.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

---

**Regio decreto 9 giugno 1921, n. 1057,** ***concernente la nomina dei rappresentanti delle oasi dell'interno della Cirenaica al Parlamento della regione stessa.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica;

Visto il R. decreto 25 ottobre 1920, n. 1755, che conferisce all'Emiro Es-Senussi l'amministrazione autonoma delle oasi di Augila Gialo, el Giagbub e Cufra;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I rappresentanti delle oasi dell'interno, che ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401, hanno diritto di far parte del Parlamento della Cirenaica, sono designati, per ciascuna di esse, dall'Emiro Es-Senussi, al quale è affidata la amministrazione autonoma delle oasi stesse in base al R decreto 25 ottobre 1920, n. 1755.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

---

**Regio decreto 31 luglio 1921, n. 1073,** ***che reca provvedimenti per l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 aprile 1921, n. 456;

Sentite le organizzazioni cooperative nazionali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo di completare il contributo dello Stato al capitale dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, stabilito dalla legge 7 aprile 1921, numero 456, sarà stanziata la somma di 60 milioni nel bilancio della spesa del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per l'esercizio 1921-922 e la somma di 60 milioni nel bilancio della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1922-923

Di ciascuno stanziamento, 20 milioni saranno dall'Istituto predetto destinati a favore delle istituzioni cooperative dell'Italia meridionale ed insulare, e solo in difetto di impiego saranno dal Consiglio di amministrazione rivolti al movimento cooperativo delle restanti regioni.

Art. 2.

L'Istituto nazionale di credito per la cooperazione è regolato dalle disposizioni che seguono, e sarà disciplinato da uno statuto organico proposto dal Consiglio di amministrazione e da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, in sostituzione di quello attualmente in vigore di cui al R. decreto 15 agosto 1913, n. 1140, al decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 369 e al decreto Reale 4 marzo 1920, n. 337.

Art. 3.

L'Istituto nazionale di credito per la cooperazione ha lo scopo di esercitare il credito a favore delle istituzioni cooperative di qualsiasi specie e dei loro consorzi, le une e gli altri legalmente costituiti, non che a favore di Enti che siano legalmente costituiti da cooperative o che abbiano fini cooperativi.

L'Istituto per mezzo delle speciali sezioni autonome, esercita il credito agrario e il credito fondiario a favore di Cooperative e di Enti agrari e concede prestiti e mutui per costruzione ed acquisto di case popolari ed economiche a Cooperative, Istituti autonomi ed altri Enti.

Restano ferme per quanto concerne la sezione autonoma di credito agrario e fondiario le disposizioni del R. decreto-legge 22 aprile 1920, n. 516, e per quanto concerne la sezione autonoma per l'esercizio del credito edilizio le disposizioni del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318.

Art. 4.

L'Istituto nazionale di credito per la cooperazione ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è posto sotto la vigilanza dei Ministeri per il lavoro e la previdenza sociale, per il tesoro e per l'industria e commercio che la eserciteranno nei modi e nelle forme che saranno stabiliti dallo statuto organico.

Art. 5.

Il capitale dell'Istituto sarà integrato con i contributi versati dagli attuali partecipanti dell'Istituto stesso e con le quote di partecipazione che ad esse pervenissero in seguito dagli attuali partecipanti o da Enti di pubblica utilità legalmente costituiti o da Società cooperative e loro Consorzi e Federazioni, legalmente costituiti e riconosciuti dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è nominato con R. decreto su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale e si compone di 15 membri, dei quali 5 designati uno per ciascuno ai Ministeri per il lavoro, per l'industria e commercio e per l'agricoltura e 2 dal Ministero del tesoro, fra i rispettivi funzionari;

5 designati dai partecipanti con le norme che saranno stabilite dallo statuto;

5 rappresentanti del movimento cooperativo scelti dal ministro del lavoro, su designazione della Commissione centrale per la cooperazione, fatta per un numero triplo di quello dei membri da nominarsi.

Il presidente del Consiglio sarà nominato con decreto Reale su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale e potrà essere scelto tra persone non appartenenti al Consiglio.

Il ministro del lavoro nomina pure due vice presidenti scelti in seno al Consiglio.

I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica e si rinnovano per il tempo e con le modalità che saranno stabilite dallo statuto organico il quale determinerà anche la misura ed il modo di retribuzione dei consiglieri.

Il Consiglio d'amministrazione nomina, ogni anno, nel suo seno 4 componenti del Comitato esecutivo, scelti due fra i rappresentanti degli Enti partecipanti e due fra i rappresentanti del movimento cooperativo.

Fanno parte inoltre del Comitato esecutivo il direttore generale dell'Istituto, un rappresentante del Ministero del tesoro, all'uopo designato dal ministro ed il rappresentante del Ministero del lavoro.

Il Comitato è presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Partecipano pure alla seduta del Comitato i due vice-presidenti.

Il Comitato esecutivo provvederà all'esame ed all'ammissione delle operazioni, sopra relazione del direttore generale e preparerà gli schemi di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Le norme per il funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo saranno determinate dallo statuto.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto sarà rinnovato a norma del precedente articolo.

A questo fine, entro il termine di un mese dalla pub-

blicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto provvederà a convocare l'assemblea generale dei partecipanti per la designazione dei rappresentanti dei partecipanti, nel primo Consiglio rinnovato e comunicherà entro il termine di tre giorni le deliberazioni dell'assemblea al ministro per il lavoro e la previdenza sociale, che provvederà con suo decreto alla nomina del nuovo Consiglio.

### Art. 8.

Il direttore generale dell'Istituto è nominato con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Egli può essere sospeso o rimosso dall'ufficio con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su conforme proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

### Art. 9.

Un Collegio costituito di tre sindaci effettivi e due supplenti esercita le funzioni indicate nell'art. 184 del Codice di commercio.

Uno dei sindaci effettivi e uno dei supplenti sono nominati dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il ministro per il tesoro e per l'industria e il commercio, scegliendoli tra i funzionari del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Un altro sindaco effettivo ed il secondo supplente sono scelti dai partecipanti con le stesse norme stabilite per la nomina dei rappresentanti nel Consiglio di amministrazione.

Il terzo sindaco effettivo sarà nominato dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta del ministro del tesoro.

Spetta ai sindaci denunciare al ministro per il lavoro e la previdenza sociale le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che siano contrarie alle leggi e allo statuto o lesive degli interessi dell'Istituto.

Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede entro il termine di giorni cinque all'annullamento delle deliberazioni stesse se l'Istituto rifiuta di revocarle.

### Art. 10.

Gli utili dell'esercizio, depurati dalle spese e perdite, sono ripartiti nel modo seguente:

È prelevato il 30 0[0 da segnarsi alla riserva. Sul residuo è corrisposto allo Stato e agli Enti partecipanti, in ragione del capitale versato, un dividendo in misura non superiore al 6 0[0.

Dall'ulteriore residuo il 50 0[0 è devoluto a scopi rivolti all'incremento della cooperazione ed al suo perfezionamento tecnico ed il residuo 50 0[0 ad aumento della riserva ordinaria dell'Istituto.

La quota degli utili spettanti allo Stato per gli esercizi 1921-922-923, sarà demandata ad un fondo di riserva straordinaria, dopo di che sarà versata allo Stato.

Quando il fondo di riserva ordinaria avrà raggiunto una somma complessiva corrispondente all'intero capitale versato, saranno riversati i fondi dello Stato, e le quote dei partecipanti, in misura proporzionale, con somme prelevate dagli utili regolarmente accertati in base ad un piano di ammortamento da approvarsi dal ministro per il lavoro o la previdenza sociale, di concerto col ministro del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BENEDUCE — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

---

**La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:**

N. 1050. Regio decreto 17 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria, l'Associazione pugliese tra utenti di caldaie a vapore, con sede in Bari, viene autorizzata a stralciare dallo statuto sociale le proprie tariffe per le verifiche regolamentari degli apparecchi associati. Col decreto stesso è stata inoltre approvata l'aggiunta allo statuto sociale dell'art. 19-bis (Direzione tecnica), e la modificazione degli articoli 5, 12 e 17 dello statuto stesso.

N. 1051. Regio decreto 17 luglio 1921, col quale, sulla proposta del Ministero per l'industria, la Prima Associazione italiana tra utenti di caldaie a vapore, avente sede in Milano, viene autorizzata a stralciare dallo statuto sociale le tariffe per le verifiche regolamentari degli apparecchi associati.

Col decreto stesso è stata inoltre approvata l'aggiunta allo statuto sociale dell'art. 23-bis (Direzione tecnica) e la modificazione degli articoli 13, 14, 19, 27 e 29 dallo statuto stesso.

N. 1052 Regio decreto 3 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, vengono apportate modificazioni al vigente statuto organico della Cassa di risparmio di Pistoia.